

Il Comitato può acquisire da tutte le società interessate le informazioni di natura contabile ed extra contabile necessarie allo svolgimento del compito affidato, con l'obbligo, per i membri del Comitato, di mantenere riservate dette informazioni e a non utilizzarle per fini diversi da quelli propri delle loro attività istituzionali.

5. MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.

a) Incarichi di valutazione

In ordine alle modalità per la determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere, il punto 4) della deliberazione CIPE del 30.12.1992, prevede, tra l'altro, (dopo aver individuato le procedure che possono essere adottate in sede di dismissioni, anche parziali, di partecipazioni di controllo) l'obbligo - prescindendo dalla procedura che venga adottata - per i soggetti proprietari di dette partecipazioni, di farsi assistere da uno o più primari intermediari, specializzati, nazionali o internazionali, sulla base di criteri comunemente in uso, "tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'azienda, della sua capacità di reddito, nonché dei valori determinati in occasione della conclusione di operazioni analoghe relative ad aziende dello stesso settore concluse in Italia o all'estero".

Al riguardo la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, ha disposto, che il Ministro del Tesoro, o le società interessate, dovranno essere assistiti dal Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia nel conferimento degli incarichi di valutazione secondo le indicazioni contenute nella deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992 (punto 4, primo alinea, della direttiva).

Ai fini dell'affidamento dell'incarico di valutazione, devono essere acquisite offerte di non meno di tre specialisti nazionali e/o esteri (punto 7 della delibera CIPE, successivamente modificata).

b) Assistenza fase propedeutica

In merito all'assistenza nella fase propedeutica al collocamento o alla cessione il punto 5) della deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992, dispone che le società "i cui titoli saranno oggetto di dismissione"

potranno farsi assistere da consulenti specializzati (banche d'affari, società di revisione, esperti legali e fiscali). L'assistenza di detti consulenti potrà riguardare la fase propedeutica al collocamento o alla cessione, "qualora siano richiesti interventi di ristrutturazione dell'impresa sotto il profilo istituzionale, industriale, finanziario od organizzativo".

La successiva direttiva del 30 giugno 1993, prevede, modificando il citato punto 5) della deliberazione CIPE, per i soggetti "titolari del controllo" (e quindi non più per le società oggetto di dismissione) la facoltà di avvalersi di consulenti nella fase propedeutica alle operazioni di dismissione al fine di elaborare proposte di ristrutturazione, nonché per individuare le modalità di dismissione più adeguate fra quelle indicate nella delibera del CIPE (punto 3 della direttiva del 30 giugno 1993). L'attribuzione di tali incarichi deve avvenire d'intesa con il Comitato.

c) Guida consorzi di collocamento

Secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, la guida dei consorzi di collocamento delle partecipazioni da dismettere deve essere affidata, avvalendosi del Comitato di consulenza globale e di garanzia, a primarie istituzioni bancarie e finanziarie di consolidata esperienza in materia di offerta al pubblico di titoli italiani prescelti secondo la procedura prevista dalla delibera del CIPE (punto 4, terzo alinea, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri). La guida del consorzio di collocamento deve essere affidata a soggetti diversi da quelli incaricati della valutazione (punto 6 della delibera CIPE e punto 4, terzo alinea, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri). Anche in tal caso devono essere acquisite offerte di non meno di tre specialisti nazionali e/o esteri (punto 7, deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992 successivamente modificato).

In tale contesto si inseriscono le disposizioni contenute nel decreto legge n. 332/1994 (convertito nella legge n. 474/94) che, laddove disciplinano analoghe materie in diverso modo dalle norme di natura regolamentare

contenute nelle predette direttive interministeriali e governative, determinano l'inefficacia di quest'ultime.

Alla luce di tali considerazioni vanno analizzate le norme contenute nell'art. 1, 5° comma del citato decreto legge n. 332/94, che consentono al Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e con il Ministro dell'Industria, di affidare - salvo quanto previsto dalla Direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18/6/1992 - a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti iscritti da almeno 5 anni negli Albi previsti dalla legge ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento, con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari.

Da ultimo, per completezza di esposizione, è opportuno ricordare le due più recenti delibere del CIPE (22 novembre 1994 e 8 agosto 1995), modificative ed integrative della deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992, la cui emanazione è da interpretare quale conferma della efficacia di quest'ultima delibera, pur tenendo conto della promulgazione della legge n. 474/1994. Con la prima delibera, ai fini dell'affidamento degli incarichi di valutazione e di coordinamento dei consorzi di collocamento, viene prevista "la facoltà di affidare l'incarico, in ragione della specifica esperienza acquisita e della funzionalità dell'incarico stesso, direttamente allo specialista che ha già svolto, anche congiuntamente con altri intermediari analogo incarico per precedenti operazioni di dismissione di azioni della stessa società". Con la successiva delibera, con riferimento alla sopra citata facoltà, viene stabilito che la stessa "può essere estesa anche allo specialista che ha svolto analogo incarico per progetti di dismissione di azioni della stessa società o di parte preponderante di detta società". In sostanza viene consentito l'affidamento diretto a specialisti che abbiano svolto precedentemente incarichi inerenti l'effettiva esecuzione o la sola progettazione di operazioni di dismissioni di azioni della stessa società.

E' altresì stabilito, nella predetta delibera dell'8 agosto, che "il soggetto cui si affida l'incarico deve avere acquisito l'obiettiva capacità ed esperienza nella materia oggetto dell'incarico; deve inoltre aver svolto analogo incarico in precedenti operazioni effettivamente portate a termine, anche in relazione ad altre società".

6. NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 332/1994 (CONVERTITO NELLA LEGGE N. 474/1994)

Tale legge detta una serie di norme attinenti anche alle modalità di dismissione di partecipazioni pubbliche.

Al 2° comma dell'articolo 1, viene disposto integrando sul punto la delibera CIPE, che l'alienazione delle partecipazioni venga effettuata "di norma" mediante OPV, come disciplinata dalla legge n. 149/1992: peraltro, questa può anche, all'occorrenza, essere effettuata "mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure".

Dal complessivo tenore letterale dell'articolo in esame, nonché dall'inciso contenuto nel 5° comma del suddetto articolo 1, "azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate", discende che l'individuazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle modalità di dismissione sopra indicate riguarda unicamente le società direttamente controllate dal Ministero del Tesoro. A conferma della non applicabilità della sopra citata norma alle dismissioni di partecipazioni indirette dallo Stato deve osservarsi che la scelta delle modalità di dismissione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata in effetti ad oggi esercitata esclusivamente con riferimento a società direttamente partecipate dal Ministero del Tesoro (vedi i D.P.C.M. del 19 aprile 1995 e 10 maggio 1995 relativi rispettivamente a IMI ed INA, e a ENI ed ENEL e da ultimo, quello, in data 6 febbraio 1997, per SEAT).

Il provvedimento, nel successivo 3° comma, dandosi carico delle ipotesi nelle quali è opportuno che l'alienazione di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato sia subordinata alla creazione di un "nucleo stabile" di azionisti di riferimento e ad una particolare qualificazione dell'offerta prevede che in caso di cessione

mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente con decreto del Presidente del Consiglio, previa consultazione con i Ministri competenti, ovvero per le società indirettamente controllate, con deliberazione dell'organo competente, "possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione di partecipazioni deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali". Nel contratto può essere previsto, per un periodo determinato, il divieto di cessione della stessa partecipazione acquisita. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, debbono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese, e pubblicati su due quotidiani a diffusione nazionale. La nozione di "trattativa diretta", nel presente comma, contrapponendosi a quella di cui al precedente comma 2 (OPV), deve ritenersi che comprenda sia la procedura competitiva (asta pubblica) che la trattativa privata, procedure quest'ultime indicate e disciplinate nella delibera CIPE.

La precedente delibera CIPE scende sull'argomento più nel dettaglio, indicando in modo puntuale i contenuti del patto; dette indicazioni, tenendo conto di quanto indicato nella legge n. 474/94, è da ritenere che possano considerarsi per la parte non modificata ancora efficaci.

Qualora al nucleo stabile partecipi il Ministro del Tesoro, questi può riservarsi, per un periodo determinato, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione (4° comma).

La legge n. 474/94 introduce, poi, agli artt. 2 e 3 disposizioni relative ai c.d. "poteri speciali" e al limite al possesso azionario e voto di lista.

La stessa legge infine all'art. 8 disciplina un caso "speciale" di OPA, all'art. 9 il c.d. pagamento rateale e all'art. 10 agevolazioni per le operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società controllate dal Tesoro.

7. AUTHORITY E LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

Le disposizioni della legge n. 481/95 introducono la disciplina in materia di Authorities, in relazione anche a quanto indicato all'art. 1-bis della legge n. 474/94 che subordina "le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'art. 2 (... omissis ...) alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico".

In proposito va in particolare evidenziata la disposizione contenuta al comma 2 dell'art. 1 che attribuisce al Governo il compito specifico "per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità" di definire "i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione" e di trasmetterli al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari". Detta norma introduce un ulteriore vincolo procedimentale nell'iter di privatizzazione delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ed operanti nei servizi di pubblica utilità.

8. LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662: ART. 2, COMMA 182

Tale norma modifica l'art. 4, comma 1 della Legge 27 ottobre 1993, n. 432 consentendo al Ministro del Tesoro di procedere all'acquisto di partecipazioni azionarie detenute da Società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione a carico del Fondo di ammortamento già previsto dalla Legge 432/1993.

Va infine ricordato, con riferimento al processo di privatizzazione delle imprese del gruppo IRI, che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in data 13 maggio 1993, hanno deliberato un referto, inviato al Parlamento, avente ad oggetto "Le Società a partecipazione statale: tipologia e carattere dei rapporti contrattuali con le amministrazioni dello Stato".

2.2 - Attività di privatizzazione del Gruppo

Al momento della trasformazione in società per azioni, l'IRI ha predisposto, anche secondo le direttive del Governo, un ampio programma di smobilizzi volto a reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare gli ingenti fabbisogni connessi all'impegnativo programma di riduzione dell'indebitamento, di ristrutturazione dei settori in crisi (acciaio e impiantistica) e di sostegno dei programmi di sviluppo dei restanti settori di presenza.

Nel periodo luglio 1992-1996, le privatizzazioni sono risultate complessivamente pari a circa 15.900 miliardi (comprensivi di debiti "deconsolidati" per circa 3.100 miliardi), mentre ulteriori 8.300 miliardi hanno riguardato la cessione di quote di minoranza:

GRUPPO IRI - CESSIONI 1992-1996 (lire miliardi)					
	Privatizzaz.	Indebitam. trasferito	Totale Privatizzaz.	Cessione quote minor.	Totale Cessioni
IRI S.p.A.	9.600	2.000	11.600	1.600	13.200
Finanziarie	2.700	1.600	4.300	6.700	11.000
TOTALE	12.300	3.600	15.900	8.300	24.200

Nel periodo compreso tra il luglio del 1992 (data di trasformazione dell'IRI in S.p.a.) ed il dicembre del 1993 sono state realizzate cessioni di partecipazioni per complessivi 4.650 miliardi.

Di tale ultimo importo, circa 2.400 miliardi risultano connessi a smobilizzi effettuati direttamente dall'IRI S.p.a.; le operazioni di privatizzazione realizzate in tale arco temporale attengono la cessione della quota detenuta nella Finanziaria Italgel (431 miliardi nell'agosto del 1993) e nel Credito Italiano (1.801 miliardi nel dicembre del 1993).

In particolare nel periodo relativo al 1994-1996 le privatizzazioni realizzate dall'IRI S.p.a. hanno riguardato la cessione delle seguenti partecipazioni:

SOCIETÀ CEDUTA	DATA CESSIONE	% CEDUTA	IMPORTO CESSIONE	DEBITI TRASFERITI	TOTALE
B.Commerciale Italiana	Feb. 1994	51,3	2.891		2.891
Finanziaria CBD ¹³	Feb. 1994	62,1	311		311
Acciai Speciali Terni	Lug. 1994	100,0	624	500	1.124
Sme (cessione diretta)	Dic. 1994	32,0	723		723
Ilva Laminati Piani ¹⁴	Mar. 1995	100,0	2.274	1.500	3.774
Sme (OPA)	Ago. 1995	14,9	341		341
Sme (OPA)		15,2			
Finanziaria Autogrill	Mag. 1996	15,2	238		238
TOTALE			7.402	2.000	9.402

Come si evince dalla tabella sopra riportata, nel periodo in esame l'IRI ha ceduto gran parte delle proprie partecipazioni nel comparto bancario (privatizzazione della Banca Commerciale Italiana dopo la cessione del Credito Italiano avvenuta nel 1993) ed ha completato il definitivo disimpegno dal settore alimentare, da quello della grande distribuzione/ristorazione e da quello della siderurgia.

Prescindendo dal disimpegno del controllo delle due banche la cui realtà gestionale ed operativa non richiedeva interventi preliminari e di "preparazione" - l'uscita dell'IRI dagli altri settori ha richiesto una preliminare azione di ristrutturazione e valorizzazione industriale, con particolare riferimento al settore siderurgico (scissione dall'Ilva di Acciai Speciali Terni e Ilva Laminati Piani) e al settore alimentare (scissione della SME nei comparti conserviero/lattiero, surgelati, ristorazione/grande distribuzione).

In aggiunta alle privatizzazioni sopra esposte, nello stesso periodo l'IRI ha ceduto quote di minoranza in società controllate per oltre 1.400 miliardi; ciò

¹³ La privatizzazione della Finanziaria CBD si è conclusa già nell'ottobre del 1993 con la firma del contratto di cessione; la data indicata (febbraio 1994) si riferisce invece all'epoca del trasferimento dei titoli una volta ottenuto il nulla osta da parte delle autorità comunitarie in materia di concorrenza.

¹⁴ Il prezzo di cessione è soggetto a conguaglio ancora in via di definizione; il dato indicato comprende 585 miliardi di dividendi di pertinenza del 1994.

per effetto dell'avvenuto esercizio di warrant Stet e Banca di Roma in circolazione.

A loro volta, le holding settoriali hanno sviluppato un piano di privatizzazioni, cosiddette di "secondo livello" rispetto all'IRI, la cui realizzazione si collega ad un insieme di interventi di valorizzazione e riorganizzazione di alcuni comparti (si ricorda in particolare il processo di ristrutturazione dei gruppi Iritecna e Finmare), finalizzato fra l'altro a favorire il processo di riallocazione delle imprese a proprietà pubblica presso investitori privati.

Nel triennio 1994-1996 sono state realizzate operazioni di privatizzazione per un ammontare di oltre 1.600 miliardi. Se si considerano anche i debiti finanziari trasferiti agli acquirenti, le risorse mobilitate dalle holding di settore si attestano sui 2.700 miliardi.

Considerando anche gli altri smobilizzi effettuati - rami d'azienda, quote di minoranza e cespiti aziendali, nell'ambito dei quali rilievo particolare assumono le cessioni realizzate dalla STET (cessione del 40% di Italtel per 1.000 miliardi e circa 1.800 miliardi relativi a cessioni di azioni e warrant di società quotate) - l'ammontare complessivo delle risorse ottenute dal Gruppo attraverso le operazioni di secondo livello risulta pari a circa 8.300 miliardi.

PROCEDURE ADOTTATE DALL'IRI PER LE DISMISSIONI

Nella scelta delle procedure di vendita delle proprie partecipazioni, previste dalla già esposta normativa in tema di partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dallo Stato, l'IRI ha seguito un approccio "pragmatico", tenendo conto della peculiarità dei settori di riferimento e delle aspettative/potenzialità del Mercato.

Come per ciascun settore di seguito rappresentato, il contesto in cui si sono realizzate le operazioni di privatizzazione dell'IRI ha richiesto l'attivazione di varie tipologie di procedura previste dalla normativa (OPV, asta pubblica, trattativa privata); la scelta è stata realizzata in accordo con l'Autorità

di Governo ed è stata indirizzata a realizzare il maggiore introito e la migliore valorizzazione industriale dei comparti ceduti agli operatori privati.

Le privatizzazioni effettuate direttamente dall'IRI dalla data di trasformazione in S.p.a. hanno consentito l'acquisizione di risorse per oltre 9.600 miliardi circa come di seguito esposto:

Società ceduta	Data cessione	% ceduta	Importo cessione	Modalità di cessione
Credito Italiano	Dicembre 1993	55 %	1.801,1	OPV
B. Commerciale Italiana	Febbraio 1994	51 %	2.891,2	OPV
Finanziaria Italgel	Agosto 1993	62 %	431,1	Procedura compet.
Finanziaria CBD	Ottobre 1993	62 %	310,7	Procedura compet.
Acciai Speciali Terni	Luglio 1994	100 %	624,0	Procedura compet.
Sme (cessione diretta)	Dicembre 1994	32 %	723,0	Procedura compet.
Ilva Laminati Piani	Marzo 1995	100 %	2.273,7 ¹⁵	Procedura compet.
Sme	Agosto 1995	15 %	341,4	Ades. OPA obbl.
Sme	Maggio 1996	15 %	117,4	Ades. OPA resid.
Finanziaria Autogrill	Maggio 1996	15 %	120,9	Trattat. priv.
Totale			9.634,5¹⁶	

A tali dati è da aggiungere l'importo del trasferimento al Tesoro della partecipazione dell'IRI in STET, avvenuta a dicembre 1996 (prezzo provvisorio minimo di cessione L. 14.530 miliardi): il conguaglio definitivo verrà determinato quando il Ministero del Tesoro avrà completato la cessione della totalità delle azioni Telecom in suo possesso¹⁷.

¹⁵ Il prezzo di cessione è soggetto a conguaglio, ancora in via di definizione; il dato indicato comprende 585 miliardi di dividendi di pertinenza del 1994.

¹⁶ L'importo non comprende ulteriori 1.400 miliardi di smobilizzi di partecipazioni (Stet e Banca di Roma) connessi all'avvenuto esercizio di warrant in circolazione.

¹⁷ In data 27 dicembre 1996 è stata erogata una prima tranches di 3.000 miliardi, successivamente, il 12 marzo 1997, il 16 giugno 1997 e il 17 dicembre 1997 il Tesoro ha versato all'IRI tre ulteriori tranches rispettivamente di 6.300, 2.200 e 5.000 miliardi. Rimarrebbe un credito dell'IRI di circa 1.900 miliardi (più interessi).

Se si tiene conto del prezzo di cessione per la dismissione della SEAT (1.643 miliardi comprensivo del primo conguaglio) si potrebbe calcolare per l'IRI un differenziale positivo complessivo di circa 5.500 miliardi.

A) SETTORE: Alimentare**PRIVATIZZAZIONE DI FINANZIARIA ITALGEL, FINANZIARIA CBD E SME****1. TIPOLOGIA DI PROCEDURA ADOTTATA**

La già richiamata delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 aveva tra l'altro disposto la cessione delle attività industriali della SME (Italgel e Cirio, Bertolli, De Rica) nonché di una quota della partecipazione detenuta nella stessa SME, secondo linee volte alla valorizzazione industriale e finanziaria della Società con l'obiettivo della realizzazione, per il settore della grande distribuzione e della ristorazione, di una società a proprietà diffusa che accogliesse in un nucleo stabile investitori istituzionali e imprenditori nazionali ed esteri.

L'Assemblea IRI in data 7 gennaio 1993 ha avviato gli adempimenti necessari alla privatizzazione, individuando in una procedura competitiva la modalità ritenuta più idonea per la realizzazione dell'operazione .

La privatizzazione del settore è stata preceduta da una fase di riassetto societario volta ad enucleare - tramite un'operazione di scissione - le tre principali attività del Gruppo (surgelati - conserve e grande distribuzione - ristorazione) in altrettante distinte società (Finanziaria Italgel - Finanziaria Cirio Bertolli De Rica - SME "residua"); riassetto finalizzato a rendere più agevole il processo di privatizzazione dell'intero settore, valorizzando le singole attività industriali.

Le operazioni di scissione sono state avviate dal Consiglio di Amministrazione della SME in data 2 febbraio 1993 e sono state approvate dall'Assemblea degli Azionisti della Società il 15 giugno successivo; la nascita della Finanziaria Italgel e della Finanziaria Cirio Bertolli De Rica è formalmente avvenuta il 27 luglio 1993 con la quotazione in borsa delle due beneficiarie a partire dal 18 agosto 1993.

2. INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE GLOBALE

Alla Wasserstein Perella è stato affidato il ruolo di consulente dell'IRI per la privatizzazione del Gruppo SME. Tale scelta, formalizzata in data 28 ottobre 1992, fu determinata dall'IRI in quanto la banca, che già assisteva la SME in operazioni di acquisizioni e di vendita in corso (tentata acquisizione della ACCOR-Wagon Lits da parte dell'Autogrill e della vendita della Alidolce-PAI da parte della SME), era ritenuta maggiormente in grado di disporre rapidamente di tutte le informazioni e valutazioni necessarie.

3. AVVIO DELLE PROCEDURE

Prima della privatizzazione, la quota di possesso IRI nella SME era pari a 281.949.665 azioni corrispondenti al 62,12% del capitale sociale della Società.

Il 2 marzo 1993 è stata pubblicata sulla stampa la sollecitazione di offerte di acquisto per il 62,12% del capitale delle due costituenti società Finanziaria Italgel e Finanziaria Cirio Bertolli De Rica, ed il 21 maggio successivo quello per la sollecitazione di offerte di acquisto del 32% del capitale della SME post scissione.

4. SVILUPPI DELLE PROCEDURE

Nell'ambito dei diversi comparti, le procedure si sono articolate come segue:

A. SETTORE INDUSTRIALE (Finanziaria Italgel e Finanziaria CBD)

Ai soggetti che avevano inviato una manifestazione di interesse è stato fornito un documento informativo in base al quale è stato richiesto di presentare un'offerta preliminare non vincolante.

I soggetti che nel termine prestabilito (20 aprile 1993) avevano presentato offerte preliminari per le due società industriali (n. 3 offerenti per la Finanziaria Italgel e n. 7 offerenti per la Finanziaria Cirio Bertolli De Rica) sono stati invitati a sottoporre entro il 26 luglio 1993 un'offerta definitiva vincolante, dopo aver proceduto alla fase di "due diligence", comprendente

l'esame dei documenti aziendali, visite agli stabilimenti e incontri con il management.

a1. INDIVIDUAZIONE DEL VALUTATORE

L'incarico di effettuare la valutazione delle due società industriali, in data 2 luglio 1993 è stato affidato alla Sopaf/Pasfin, società selezionata fra una rosa di istituzioni finanziarie italiane ed estere attive nel settore.

La Pasfin il 20 luglio 1993 ha effettuato la valutazione delle due società in vendita in base ai metodi in uso (misto patrimoniale-reddituale, patrimoniale complesso, moltiplicatori di borsa).

a2. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

- Finanziaria Italgel

Per quanto riguarda la Finanziaria Italgel, il 6 agosto 1993, dopo la decisione del Consiglio e dell'Assemblea dell'IRI di accettare l'offerta della Nestlé¹⁸, è stato perfezionato il contratto di cessione a tale Società dell'intera partecipazione detenuta dall'IRI¹⁹. Il trasferimento dei certificati azionari è avvenuto il 22 settembre 1993 dopo l'acquisizione della autorizzazione da parte dell'Antitrust.

Successivamente - ai sensi della normativa vigente - la Società acquirente ha "lanciato" un'Offerta Pubblica di Acquisto per l'intero capitale sociale della Finanziaria Italgel.

¹⁸ Alla data di scadenza delle offerte definitive, erano pervenute n.2 offerte

¹⁹ Il contratto di vendita prevedeva che l'acquirente si impegnasse all'osservanza, per il quadriennio 1993-96, dei seguenti principali obblighi:

- assicurare la continuità produttiva e la valorizzazione industriale e finanziaria del complesso delle aziende facenti capo alla società ceduta;
- garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente;
- non trasferire le aziende costituenti la Società ceduta e le sue controllate se non a soggetto che avesse assunto tutti gli impegni contrattuali a carico dell'acquirente.

Il prezzo di vendita era contrattualmente soggetto alla determinazione di un conguaglio da calcolarsi come differenza tra l'ammontare del patrimonio netto consolidato alla data dell'ultimo bilancio approvato e quello risultante da una situazione patrimoniale consolidata alla fine del mese in corso alla data di stipula del contratto.

TERMINI DELLA CESSIONE

La partecipazione detenuta dall'IRI nel capitale della Finanziaria Italgel è stata ceduta per un valore di 437 miliardi (divenuto 431 miliardi a seguito del conguaglio) corrispondenti a 703 miliardi per il 100% del capitale stesso che si confronta con una valutazione della Società effettuata da Pasfin compresa in un intervallo fra 680 e 750 miliardi²⁰.

- Finanziaria Cirio Bertolli De Rica

Per quanto riguarda la Finanziaria Cirio Bertolli De Rica, il Consiglio di Amministrazione dell'IRI in data 29 luglio 1993, considerato che la offerta definitiva pervenuta entro il termine fissato del 26 luglio 1993 era da ritenere non in linea con la procedura, in quanto "incompleta, condizionata ed insoddisfacente", ha deliberato di interrompere la procedura di vendita e di avviare una trattativa privata con tutti coloro i quali avevano presentato offerte nell'ambito della stessa procedura (come previsto dalla delibera CIPE 30 dicembre 1992, n. 12 u.c.).

Alla scadenza prefissata sono pervenute offerte da parte di due soggetti interessati (FISVI e CRAGNOTTI & PARTNERS N.V.) già ammessi alla procedura competitiva.

Il Consiglio di Amministrazione dell'IRI del 7 ottobre 1993 - tenuto conto della valutazione della Società effettuata dalla Pasfin - ha deliberato l'accettazione dell'offerta presentata dalla Fi.Svi.

Il trasferimento dei titoli azionari²¹ è stato perfezionato l'1 marzo 1994 - dopo avere acquisito il nulla osta da parte delle competenti Autorità Antitrust

²⁰ Il valutatore ha anche precisato che, tenendo conto delle modalità contrattuali e dei vincoli imposti dall'IRI, il valore attribuibile al 100% del capitale sociale viene indicato in 680 miliardi.

²¹ Il contratto di vendita prevedeva che l'acquirente si impegnasse all'osservanza, per il quadriennio 1993-96, dei seguenti principali obblighi:

- assicurare la continuità produttiva e la valorizzazione industriale e finanziaria del complesso delle aziende facenti capo alla società ceduta;
- garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente;
- non trasferire le aziende costituenti la Società ceduta e le sue controllate se non a soggetto che avesse assunto tutti gli impegni contrattuali a carico dell'acquirente.

Il prezzo di vendita era contrattualmente soggetto alla determinazione di un conguaglio da calcolarsi come differenza tra l'ammontare del patrimonio netto consolidato alla data dell'ultimo bilancio approvato e quello risultante da una situazione patrimoniale consolidata alla fine del mese in corso alla data di stipula del contratto.

- con la girata delle azioni alla Sagrit (Gruppo Fi.Svi.), il cui controllo totalitario è stato acquisito in data 13 aprile 1994 dal gruppo Cagnotti.

Anche per la Finanziaria CBD - ai sensi della normativa vigente - l'acquirente ha successivamente "lanciato" un'Offerta Pubblica di Acquisto per l'intero capitale della Società.

TERMINI DELLA CESSIONE

La cessione della quota azionaria posseduta dall'IRI nella Finanziaria Cirio Bertolli De Rica ha comportato un introito di 311 miliardi corrispondenti a 500 miliardi per il 100% del capitale che si confronta con una valutazione dell'intera Società effettuata da Pasfin compresa in un intervallo da 480 e 530 miliardi²². Il relativo conguaglio è risultato di importo insignificante.

B. SETTORE GRANDE DISTRIBUZIONE/RISTORAZIONE (SME residua - GS - Autogrill)

b1. INDIVIDUAZIONE DEL VALUTATORE

Il Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 1994 aveva deliberato la sollecitazione di offerte da parte di primarie istituzioni finanziarie per la **valutazione** della SME.

Il Consiglio di Amministrazione dell'IRI del 23 giugno 1994 ha deliberato il conferimento dell'incarico alla Sofipa scegliendo fra una rosa di cinque offerenti.

b2. SVILUPPI E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura prescelta, in coerenza con le direttive del Consiglio dei Ministri e del CIPE prevedeva la realizzazione di un nucleo stabile di azionisti di riferimento acquirente il 32% del capitale sociale della finanziaria, il lancio di un'OPA sul mercato per una percentuale analoga, la realizzazione di una struttura di azionariato diffuso, il coinvolgimento del personale e del management, la permanenza dell'IRI nel capitale della SME con una partecipazione minoritaria (5%) e come partecipante al nucleo stabile (Consiglio di Amministrazione dell'IRI del 5 maggio 1993).

²² Il valutatore ha sottolineato che, considerando i vincoli contrattuali posti dall'IRI all'acquirente, è da ritenere che il valore si possa posizionare verso il limite inferiore dell'intervallo.

La risposta del mercato alla sollecitazione di offerte di acquisto pubblicata il 21 maggio 1993 non è stata ritenuta soddisfacente in quanto le offerte, pervenute nel termine previsto del 10 settembre 1993 e presentate in base ad un documento informativo inviato a tutti coloro che avevano manifestato interesse, non erano conformi alla procedura ovvero presentavano proposte di acquisto per importi inferiori alle attese; alla luce di tale esito l'IRI ha deciso di interrompere la procedura stessa, riservandosi di valutare - di concerto con l'Autorità di Governo - nuove modalità di dismissione della partecipazione.

L'IRI ha pertanto proposto al Governo una nuova struttura di procedura di cessione finalizzata ad attenuare i vincoli posti da quella precedente (come detto, la procedura prevedeva, tra l'altro, che al nucleo stabile di azionisti partecipasse anche l'IRI con una quota pari al 5 % del capitale).

Il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 1994 ha stabilito la prosecuzione della procedura alle condizioni in precedenza autorizzate, con l'eliminazione del vincolo di permanenza dell'IRI nella compagine azionaria della SME.

Il 7 aprile 1994 è stato pubblicato un avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse per il 32% del capitale della SME, senza previsione della partecipazione dell'IRI nel nucleo stabile di azionisti di riferimento.

A coloro che avevano manifestato interesse all'operazione è stato richiesto di invitare un'Offerta Preliminare entro il 15 giugno 1994.

Il 15 settembre 1994, termine previsto per la presentazione delle Offerte definitive, sono pervenute due offerte da parte di potenziali acquirenti che comunque sono state ritenute non soddisfacenti dall'IRI (Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 1994). Si è conseguentemente provveduto ad invitare tutti i soggetti che nella prima fase avevano manifestato interesse a presentare un'offerta a fermo entro il 10 ottobre.

Nel termine fissato non è pervenuta nessuna nuova offerta e pertanto si è proseguita la trattativa con le due aggregazioni interessate, in precedenza considerate non soddisfacenti, fissando la data del 25 ottobre 1994 quale scadenza per la presentazione di una nuova offerta vincolante basata su una regolamentazione contrattuale concordata tra le parti.